

STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA

Emanato con D.D. n. 770 del 9.12.2011; pubblicato nella G.U. n. 301 del 28.12.2011.

PREAMBOLO

La Scuola, le cui origini, nel contesto della realtà universitaria pisana, si radicano nel Collegio medicogiuridico già annesso alla Scuola Normale Superiore e nel Collegio "Antonio Pacinotti", è stata formalmente istituita con la legge 14 febbraio 1987 n. 41 che ha sancito l'unificazione tra la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967 n. 117, ed il Conservatorio di Sant'Anna, di cui al regio decreto 13 febbraio 1908 n. LXXVIII.

N.B.: nel presente Statuto per brevità è usato solamente il maschile, resta inteso che viene utilizzata la forma breve per indicare entrambi i generi gli/le allievi/e, i/le docenti etc..

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Natura, fini e sede della Scuola)

- 1. La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, di seguito denominata Scuola, è un istituto pubblico di istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica.
- 2. A tal fine essa opera nei seguenti ambiti:
- a) la formazione integrativa a livello universitario;
- b) la formazione alla ricerca;
- c) la formazione universitaria in corsi universitari di alta qualificazione scientifica;
- d) la formazione continua;
- e) l'attività di ricerca:
- f) la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca al contesto esterno.
- 3. In questi ambiti si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca, l'interdisciplinarietà, l'interazione con il mondo culturale, sociale ed economico, sperimentando altresì nuovi percorsi formativi e nuovi modelli organizzativi e gestionali.
- 4. La Scuola, dotata di personalità giuridica, adotta il presente Statuto in armonia con i principi dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in attuazione delle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.
- 5. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale e contabile.
- 6. La Scuola riconosce tra i caratteri essenziali della propria organizzazione la collaborazione e la condivisione degli obiettivi istituzionali da parte di tutte le sue componenti: allievi, docenti, ricercatori, assegnisti e personale tecnico-amministrativo. Ad ognuna di queste componenti sono garantite appropriate modalità di partecipazione ai processi decisionali secondo quanto previsto dal presente Statuto.
- 7. La Scuola ha la sede legale in Pisa e può utilizzare nei rapporti esterni ed interni la denominazione abbreviata "Scuola Superiore Sant'Anna".
- 8. La Scuola ha sede centrale nell'edificio storico già sede del Conservatorio Sant'Anna. Può istituire o partecipare a Centri e Poli di ricerca e formazione in altre località, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Per il funzionamento di tali strutture, la Scuola può destinare personale docente e tecnicoamministrativo secondo criteri stabiliti da apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti interessati.



Art. 2

(Natura collegiale della Scuola)

- 1. La Scuola ha lo scopo di contribuire alla formazione, ai più alti livelli, di giovani studiosi nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate.
- 2. La Scuola assicura la sua natura di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale tramite proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne.
- 3. Le norme di vita collegiale sono stabilite in apposito regolamento.
- 4. La Scuola garantisce di norma l'accoglienza degli allievi ordinari nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne, secondo il suddetto regolamento che disciplina, tra l'altro, i presupposti e le modalità per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti nonché l'accesso alle strutture di servizio. Il Senato accademico stabilisce annualmente il contributo didattico per gli allievi ordinari nonché contributi a favore degli stessi fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola compatibilmente con le risorse previste dal bilancio annuale e pluriennale.

Art. 3 (Corsi e titoli rilasciati)

- 1. La Scuola attiva:
- a) corsi integrativi per gli allievi ordinari di I livello, iscritti ai corsi di laurea anche a ciclo unico, dell'Università di Pisa individuati dal Senato accademico su proposta dei Consigli di Classe;
- b) corsi integrativi per gli allievi ordinari di II livello, iscritti ai corsi di laurea magistrale dell'Università di Pisa, o di altre Istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuati dal Senato accademico su proposta dei Consigli di Classe;
- c) corsi di perfezionamento di durata triennale (Philosophiae Doctor), equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987 n. 41;
- la Scuola può inoltre attivare:
- d) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica tramite la stipula di convenzioni con altre università italiane e straniere;
- e) corsi di dottorato di ricerca (PhD), anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere;
- f) master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere:
- g) altri corsi di alta formazione, di formazione continua e percorsi formativi del tipo "*Graduate Program*", nei quali è definito un percorso complessivo di laurea magistrale, o master, e perfezionamento (PhD) o dottorato, anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.
- 2. Su autorizzazione del Senato accademico può essere prevista la frequenza di allievi in corsi di laurea o laurea magistrale in università diverse dall'Università di Pisa.
- 3. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo e da specifici regolamenti.
- 4. La Scuola può conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati.
- 5. La Scuola rilascia, in lingua italiana e in lingua inglese, i seguenti titoli:
- a) Licenza:
- b) Licenza Magistrale;
- c) Laurea Magistrale congiunta con altri atenei;
- d) Perfezionamento di durata triennale (PhD);
- e) Dottorato di Ricerca (PhD);
- f) Master universitario di primo e secondo livello;
- g) Attestati per gli altri corsi di formazione attivati.

Art. 4 (Ammissione)

- 1. L'ammissione alla Scuola avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.
- 2. Gli allievi della Scuola devono assolvere agli obblighi didattici stabiliti dai regolamenti che prevedono criteri atti a garantire l'alta qualità degli studi.



Art. 5 (Ricerca Scientifica)

- 1. La Scuola promuove l'attività di ricerca contribuendo a fornire i necessari strumenti materiali, anche attivando la collaborazione con Organismi di Ricerca ed altri Atenei nazionali ed internazionali.
- 2. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica la Scuola può conferire borse di studio ed assegni di ricerca.

Art. 6

(Internazionalizzazione)

- 1. La Scuola promuove la dimensione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità del personale e degli allievi e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali.
- 2. A tal fine la Scuola può stipulare accordi di collaborazione interuniversitaria che possono prevedere l'istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.

Art. 7

(Collaborazioni esterne)

- 1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
- 2. Per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento dei propri fini istituzionali la Scuola, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, può dar vita, partecipare o avvalersi di fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto pubblico o privato.
- 3. Il personale della Scuola potrà essere assegnato a tali strutture a seguito di manifestazione di disponibilità.

Art. 8

(Promozione di imprese spin off e start up)

- 1. La Scuola promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di spin off ad alto contenuto scientifico e/o tecnologico e innovativo, sorte per iniziativa di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, assegnisti ed allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca della Scuola, che si propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze provenienti da attività di ricerca condotte al proprio interno.
- 2. La Scuola considera parte integrante della propria missione il trasferimento di conoscenza verso la società, con il fine di valorizzare i risultati della ricerca svolta e di promuovere processi di sviluppo sociale ed economico.

Art. 9

(Gestione della proprietà intellettuale)

1. La Scuola adotta, ove opportuno, varie forme di protezione della proprietà intellettuale per le invenzioni realizzate al proprio interno e si occupa della gestione della proprietà intellettuale con finalità di valorizzazione della ricerca, anche in collaborazione con aziende partner e specialmente con aziende spin-off originate dalla Scuola stessa in conformità alla normativa vigente.

Art. 10

(Premi ed onorificenze)

1. La Scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte ed abbiano fornito contributi importanti in ambito scientifico, culturale, sociale o professionale.

Art. 11

(Collaborazione con l'Associazione Allievi e con l'Associazione Ex Allievi)

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con gli ex Allievi e riconosce e sostiene l'Associazione ex Allievi che ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli ex-allievi, tra questi e la Scuola e di sostenere le iniziative didattiche e di ricerca della Scuola.



- 2. La Scuola sostiene ed incoraggia l'Associazione Allievi che ha il fine di promuovere iniziative culturali e ricreative, rinsaldare il collegamento con l'Associazione ex Allievi e collaborare con altre associazioni studentesche con fini analoghi.
- 3. La Scuola può stipulare con l'Associazione Allievi e con l'Associazione ex Allievi convenzioni che disciplinino i campi di collaborazione e le modalità di reciproca erogazione di contributi finanziari.

Art. 12

(Principi di amministrazione ed organizzazione)

- 1. Nell'attività amministrativa e gestionale la Scuola si ispira ai principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e accessibilità delle informazioni, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni o integrazioni.
- 2. L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola sono improntati a principi di decentramento funzionale.
- 3. La Scuola valorizza il principio di pari opportunità, promuove l'equilibrio di genere, applica il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato con le stesse mansioni, in materia di composizione degli organi di ateneo, di occupazione e di impiego.
- 4. La Scuola adotta un Codice Etico della comunità universitaria. Le sanzioni previste per la violazione del Codice Etico consistono, in ragione delle circostanze, nel richiamo riservato ovvero nel richiamo pubblico. Qualora una condotta integri oltre che una violazione del Codice etico anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.
- 5. La Scuola adotta un proprio sistema di finanza e contabilità, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e successive modificazioni o integrazioni, improntato ad un modello di contabilità economico-patrimoniale e analitica in conformità alle previsioni della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ai successivi provvedimenti ministeriali di attuazione.

Art. 13

(Fonti di finanziamento e patrimonio)

- 1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono:
- a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
- b) contributi e donazioni, finalizzati anche ad erogazione di assegni di ricerca, di posizioni di professore e alla promozione di attività culturali, di individui, di enti pubblici e privati, di associazioni e di fondazioni;
- c) proventi di contratti e convenzioni, attività, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio.
- 2. Per le sue attività istituzionali la Scuola utilizza e mantiene:
- a) i beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e quelli di sua proprietà;
- b) le attrezzature tecniche, le collezioni scientifiche, il patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

TITOLO II FONTI NORMATIVE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 14

(Fonti interne)

- 1. La Scuola, nel rispetto della legislazione vigente in materia e del presente statuto, emana regolamenti, manuali e disciplinari.
- 2. Il regolamento generale contiene le norme generali sull'organizzazione della Scuola, le modalità di elezione degli organi, nonché le regole di funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione
- 3. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi attivati e di ogni altra attività formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento (PhD), di dottorato di ricerca (PhD) e dei servizi didattici integrativi.
- 4. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità disciplina la gestione finanziaria e contabile della Scuola.



- 5. Gli altri regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono, e non possono comunque modificare i regolamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.
- 6. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti.
- 7. I disciplinari contengono norme di attuazione delle disposizioni previste nei manuali relativamente a settori specifici.
- 8. I manuali e i disciplinari sono approvati secondo le modalità stabilite nel regolamento generale.

Art. 15

(Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)

- 1. Il regolamento generale è approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti Senato accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità è approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, ed è emanato con decreto del Rettore.
- 2. I regolamenti della Scuola, compresi quelli predisposti dagli Istituti, sono approvati a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del Rettore.
- 3. I pareri di cui ai precedenti commi sono assunti a maggioranza assoluta dei componenti dei relativi organi.
- 4. I regolamenti di cui all'art. 14 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente. Essi sono altresì pubblicati nell'Albo on-line della Scuola.

Art. 16

(Strumenti di programmazione)

- 1. La Scuola adotta un Piano di orientamento strategico con il quale definisce le linee di sviluppo per un periodo di sei anni con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale.
- 2. In attuazione del Piano di orientamento strategico la Scuola fonda la sua gestione su un programma triennale ai sensi della legislazione vigente.
- 3. Con il Piano di orientamento strategico la Scuola definisce le proprie linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie ed attrezzature, l'organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico-amministrativo, e quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attività.
- 4. Il Piano di orientamento strategico è deliberato dal Senato accademico su proposta del Rettore sentiti i Consigli delle Classi accademiche, gli Istituti e il Consiglio di amministrazione per quanto riguarda le questioni di compatibilità economica e gestionale.
- 5. Il programma triennale è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentiti il Senato accademico, i Consigli delle Classi accademiche e gli Istituti.
- 6. Al Consiglio di amministrazione compete il monitoraggio dell'attuazione del Piano di orientamento strategico e del programma triennale e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti.
- 7. Il Rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico, dei Consigli delle Classi accademiche e degli Istituti, può proporre al Consiglio di amministrazione eventuali modifiche del programma triennale e al Senato accademico eventuali modificazioni del Piano di orientamento strategico.

TITOLO III ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 17 (Organi della Scuola)

- 1. Gli organi della Scuola sono:
- a) il Rettore;
- b) il Presidente;



- c) il Senato accademico;
- d) il Consiglio di amministrazione;
- e) il Collegio dei revisori dei conti;
- f) il Nucleo di valutazione;
- g) il Direttore generale.

Art. 18

(Attribuzioni degli organi)

- 1. La Scuola opera come un sistema integrato in tutte le sue componenti e riflette al suo interno la distinzione fra attività di indirizzo, di controllo e attività di gestione.
- 2. La Scuola ripartisce le competenze tra gli organi prevedendo l'attribuzione delle attività di gestione della didattica e della ricerca e la programmazione strategica al Senato accademico, e delle attività di programmazione triennale, di controllo e di verifica dei risultati al Consiglio di amministrazione.
- 3. La rappresentanza legale della Scuola compete al Rettore.

Art. 19 (Rettore)

- 1. Il Direttore, a cui sono attribuite le funzioni di Rettore ai sensi della Legge 14 febbraio 1987 n. 41, assume la qualifica di Rettore ed è eletto a scrutinio segreto fra i professori ordinari, a tempo pieno, anche in servizio presso altre università italiane.
- 2. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta ai professori ordinari e associati e con voto ponderato tale da assicurare a ciascuno dei seguenti raggruppamenti di categorie un peso pari al diciotto per cento del complesso dell'elettorato attivo: a) ricercatori; assegnisti di ricerca; personale tecnico amministrativo; e un peso pari al ventidue per cento b) allievi dei corsi di perfezionamento o dottorato di ricerca, allievi ordinari di I e II livello. Qualora risulti eletto un professore di altro ateneo l'elezione si configura anche come chiamata e come concomitante trasferimento nell'organico dei professori della scuola.
- 3. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
- 4. Il Rettore ha la rappresentanza legale della Scuola, convoca il Senato accademico, curando l'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e, per quanto di competenza, del Consiglio di amministrazione. Stipula Convenzioni ed accordi in materia didattica, scientifica e culturale.
- 5. Al Rettore competono:
- a) le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
- b) la responsabilità del perseguimento delle finalità della Scuola secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
- c) la proposta del Piano di orientamento strategico e del documento di programmazione triennale, di cui all'art. 16 del presente Statuto, nonché la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
- d) la proposta di nomina del Direttore generale, di cui all'art. 25;
- e) l'iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, ricercatori e degli allievi e l'irrogazione delle sanzioni non superiori alla censura;
- f) l'adozione di provvedimenti di urgenza di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli per la ratifica agli organi nella seduta immediatamente successiva;
- g) l'emanazione dei provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali e degli atti amministrativi, nonché l'adempimento di ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 6. Per lo svolgimento del proprio mandato il Rettore può avvalersi di un Prorettore vicario scelto tra i professori ordinari. Il Rettore può inoltre nominare propri delegati, nel numero massimo di cinque, su questioni di specifica rilevanza, scelti tra i professori ordinari o associati e tra i ricercatori, di durata al massimo pari a quella del proprio mandato. Le deleghe sono revocabili.

Art. 20 (Senato accademico)



- 1. Il Senato accademico è organo di programmazione, indirizzo e governo della didattica e della ricerca della Scuola. Ha la responsabilità del funzionamento complessivo dell'Istituzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti, nel rispetto delle funzioni che il presente Statuto affida al Consiglio di amministrazione, ai Consigli delle Classi accademiche e agli Istituti.
- 2. Il Senato accademico nel predisporre il Piano di orientamento strategico, di cui all'art. 16, individua ed approva gli indirizzi e le linee di sviluppo nel campo didattico e della ricerca.
- 3. Il Senato accademico inoltre:
- a) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo delle Classi accademiche e degli Istituti e delle relative attività;
- b) delibera sulle iniziative didattiche e di alta formazione e in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (PhD) e di dottorato di ricerca (PhD), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua;
- c) verifica annualmente che le sedi e le strutture residenziali, didattiche e scientifiche della Scuola siano adeguate alle esigenze manifestate dai Direttori di Istituto, dalle Assemblee degli allievi e degli assegnisti;
- d) approva e modifica il Codice etico, i regolamenti di cui all'art. 14, il regolamento per le procedure di reclutamento nonché i regolamenti degli Istituti e delle altre strutture didattiche;
- e) esprime parere sul programma triennale e sul bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio di amministrazione;
- f) delibera sul programma edilizio della Scuola in attuazione del programma triennale;
- g) può proporre al corpo elettorale di cui all'art. 19, con maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano i trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
- h) stabilisce annualmente il contributo didattico ed ogni altro eventuale contributo per gli allievi ordinari fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola.
- 4. Il Senato, nella sua composizione allargata a tutti i professori ordinari per le chiamate dei professori ordinari, a tutti i professori ordinari e associati per le chiamate dei professori associati; infine con la partecipazione dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Classe per le chiamate dei ricercatori, propone al Consiglio di amministrazione per la delibera di competenza la chiamata dei docenti e dei ricercatori individuati secondo quanto previsto dal Regolamento delle procedure di reclutamento del personale.
- 5. Il Senato accademico è composto da 11 membri:
- a) il Rettore;
- b) due Presidi dei Consigli delle Classi accademiche;
- c) due Direttori di Istituto, eletti dal Collegio dei Direttori di Istituto, uno afferente alla Classe di Scienze sperimentali e applicate, l'altro afferente alla Classe di Scienze sociali;
- d) due professori ordinari e associati eletti dai professori ordinari e associati;
- e) un ricercatore ed un tecnico amministrativo eletti rispettivamente da tutti i ricercatori e da tutto il personale tecnico amministrativo;
- f) due allievi, uno eletto dagli allievi ordinari e l'altro dagli allievi dei corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca;
- ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.
- 6. In caso di parità di voti prevale il voto del Rettore.
- 7. Il Senato accademico dura in carica tre anni ed il mandato dei suoi componenti è rinnovabile una sola volta. È presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario del Senato sono svolte dal Direttore generale.
- 8. In deroga a quanto sopra previsto la durata in carica dei rappresentanti degli allievi ordinari e perfezionandi nel Senato accademico è di due anni.
- 9. Il Senato accademico, su proposta del Rettore, può indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.
- 10. Alle sedute partecipa il Prorettore vicario, se diverso dalle persone già componenti il Senato accademico, senza diritto di voto.
- 11. I Senatori che non partecipano ad almeno metà delle sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarati decaduti con decreto del Rettore.



Art. 21

(Consiglio di amministrazione)

- 1.Il Consiglio di amministrazione è organo di programmazione, indirizzo e controllo della Scuola nella gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale
- 2. Il Consiglio di amministrazione:
- a) approva gli atti di programmazione di cui all'art. 16 e ne verifica il rispetto anche in merito alla sostenibilità economica delle proposte di chiamata dei docenti;
- b) effettua il monitoraggio del Piano di orientamento strategico e del Programma triennale e verifica periodicamente gli obiettivi raggiunti;
- c) esegue il monitoraggio e la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività della Scuola anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione, del Collegio dei Revisori e degli altri organismi di controllo;
- d) si esprime sulla gestione, sull'attività didattica e di ricerca limitatamente agli aspetti economici e gestionali e formula osservazioni e proposte al Senato accademico, ai Consigli delle Classi accademiche e agli Istituti;
- e) su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmette copia del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo ai Ministeri competenti;
- f) conferisce l'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico;
- g) adotta il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed esprime parere sui regolamenti di competenza del Senato accademico;
- h) delibera, su proposta del Senato accademico, l'assunzione del personale docente e ricercatore di cui al comma 3 lett. b) dell'art. 24 della legge 240/2010, previa verifica della conformità con la programmazione triennale e della sostenibilità economica;
- i) verifica la sostenibilità economica delle delibere del Senato accademico in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (PhD) e di dottorato di ricerca, di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonché di sedi e strutture didattiche e scientifiche;
- j) può, nell'interesse della Scuola e sentito il Senato Accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno il nulla osta a svolgere incarichi o ad assumere cariche in enti pubblici o privati funzionali allo sviluppo di progetti di formazione e/o di ricerca, di particolare significato per le attività della Scuola;
- 1) esercita le competenze disciplinari previste dall'articolo dedicato al Collegio di disciplina.
- 3. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri:
- a) il Presidente;
- b) il Rettore;
- c) due consiglieri scelti dal Senato accademico in una rosa di almeno quattro nominativi proposta dal Comitato di selezione da individuarsi, anche sentita l'Associazione Ex Allievi, fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Almeno un consigliere, oltre al Presidente, dovrà essere esterno alla Scuola, ai sensi della legge n. 240/2010 art. 2 comma 1 lettera i. I *curricula* dei consiglieri saranno resi pubblici sul sito internet della Scuola;
- d) un allievo eletto ogni due anni secondo le modalità previste nel regolamento generale;
- ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.
- Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore generale.
- 4. Il Comitato di selezione, nominato dal Senato accademico, è presieduto dal Presidente della Scuola ed è composto da personalità esterne alla Scuola con un profilo di cui all'art. 2 comma 1 lett. i) della legge n. 240/2010.
- 5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è presieduto dal Presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o più componenti del Collegio dei Revisori con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni.
- 7. I Consiglieri di amministrazione che risultano assenti a più di tre sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarati decaduti con decreto del Rettore.



8. Le sedute del Consiglio di amministrazione possono svolgersi per audio conferenza o videoconferenza secondo le modalità definite nel Regolamento generale.

Art. 22

(Il Presidente della Scuola)

- 1. Il Presidente è designato, su proposta del Rettore, dal Senato accademico quale personalità esterna alla Scuola, in possesso di comprovate competenze ed esperienze in campo scientifico e culturale, che ha rivestito prestigiosi incarichi in organizzazioni pubbliche o private di rilievo nazionale o internazionale.
- 2. Il Presidente designato è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 3. Il Presidente:
- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione su ordine del giorno formulato congiuntamente al Rettore:
- b) promuove, d'intesa con il Rettore, collaborazioni con enti locali, nazionali, e internazionali e con altri organismi pubblici e privati al fine di favorire e sostenere lo sviluppo della Scuola;
- c) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione e dai regolamenti della Scuola;
- d) presiede il Comitato per la selezione dei componenti del Consiglio di amministrazione.
- 3. Îl Presidente è sostituito dal Rettore in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

Art. 23

(Collegio dei revisori dei conti)

- 1. Al Collegio dei revisori dei conti spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile della Scuola.
- 2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che non devono rivestire la qualifica di personale dipendente della Scuola; le funzioni di Presidente sono ricoperte da un membro effettivo scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato ed almeno due componenti effettivi devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. La nomina dei componenti avviene con decreto del Rettore. Il mandato dura tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
- 3. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 24

(Nucleo di valutazione)

- 1. Il Nucleo di valutazione ha una funzione di analisi e verifica della qualità e dell'efficacia dell'attività didattica e di ricerca, di valutazione delle relative strutture e del personale, verificando con idonee modalità il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'A.N.V.U.R., le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere nella Scuola il merito ed il miglioramento delle performance organizzative ed individuali. Tale attività viene svolte con l'integrazione e la collaborazione del Direttore generale.
- 2. I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Presidente della Scuola, in coerenza con la normativa vigente. I componenti durano in carica tre anni.
- 3. Ai sensi della legge n. 370 del 1999 e della legge n. 240 del 2010 il Nucleo di valutazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, in prevalenza esterni all'ateneo di cui almeno due scelti fra studiosi ed esperti nel campo della valutazione ed almeno uno appartenente alla componente degli Allievi. Il curriculum dei componenti del Nucleo è reso pubblico nel sito internet della Scuola.
- 4. Ai componenti del suddetto organismo può essere attribuita un'indennità di carica, definita dal Consiglio di amministrazione.
- 5. Il Nucleo opera autonomamente e riferisce direttamente al Rettore della Scuola.



- 6. La Scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo nonché l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti, con la possibilità di istituire a supporto del Nucleo stesso un'unità organizzativa capace di migliorare le funzioni di programmazione e controllo dell'attività gestionale.
- 7. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione sono definite da uno specifico regolamento.

Art. 25 (Direttore generale)

- 1. Il Direttore generale è competente in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici di interesse generale della Scuola. Il Direttore generale è a capo della Direzione amministrativa ed è responsabile delle relative attività. Al Direttore generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici, delle risorse strumentali e del personale tecnicoamministrativo della Scuola, nonché i compiti in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In attuazione delle direttive del Rettore, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti dei servizi amministrativi generali della Scuola, coadiuvando il Rettore nell'attuazione delle deliberazioni degli organi. Il Direttore generale, con atto scritto e motivato, può delegare alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate.
- 2. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, ad un dirigente della Scuola, ovvero di altra Università, ovvero di altra amministrazione pubblica, ovvero ad un soggetto proveniente dal settore privato, scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
- 3. L'incarico di Direttore generale è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e non inferiore a tre anni. Il mancato raggiungimento degli obiettivi determina l'impossibilità di rinnovo dell'incarico e, in relazione alla gravità dei casi, la sua revocabilità secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

TITOLO IV STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA, DI GESTIONE E DI SERVIZIO

Art. 26

(Articolazione della Scuola)

- 1. La Scuola si articola in Classi accademiche e si organizza in Istituti. Le Classi accademiche hanno funzioni di coordinamento, gestione e programmazione didattica, deliberano sul percorso formativo degli allievi ordinari e sovrintendono alla gestione delle strutture collegiali. Le Classi promuovono l'integrazione fra la formazione multidisciplinare e la ricerca ed esprimono parere sull'istituzione di nuove lauree magistrali.
- 2. Il personale docente della Scuola afferisce ad uno degli Istituti ed è membro di una delle Classi.
- 3. Le Classi accademiche e gli Istituti coadiuvano il Rettore nella elaborazione della proposta del Piano di orientamento strategico e del programma triennale, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 27

(Classe accademica)

- 1. La Scuola prevede, come stabilito dalla legge 14 febbraio 1987 n. 41, le Classi accademiche di scienze sociali e di scienze sperimentali e applicate.
- 2. La Classe accademica di scienze sociali comprende le aree scientifiche di: Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche, Scienze politiche.
- 3. La Classe accademica di scienze sperimentali comprende le aree scientifiche di: Ingegneria industriale e dell'informazione; Scienze agrarie e biotecnologie; Scienze mediche.
- 4. Afferiscono ad una delle Classi accademiche, in ragione delle rispettive aree scientifiche ed in base ai regolamenti, i professori ed i ricercatori della Scuola gli allievi ed i professori a contratto.



- 5. Sono aggregati alla Classe accademica di Scienze Sociali, relativamente alle questioni di loro interesse, i collaboratori ed esperti linguistici.
- 6. Il Senato accademico delibera l'aggregazione dei docenti ad una delle due Classi accademiche, nel caso di inquadramenti diversi dalla normale articolazione o di inquadramenti in aree scientifiche non presenti nell'ordinamento della Scuola.

Art. 28

(Consiglio della Classe accademica)

- 1.Il Consiglio della Classe accademica è composto da:
- a) il Preside della Classe accademica;
- b) i Professori ordinari e associati;
- c) un Rappresentante dei ricercatori per ogni area scientifica;
- d) due Rappresentanti degli allievi ordinari per ogni area scientifica.
- 2. I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti dalle rispettive categorie, secondo le modalità previste dal regolamento generale.
- 3. I membri di cui alla lettera d) durano in carica due anni.
- 4. Su invito del Preside possono partecipare, con voto consultivo, al Consiglio della Classe accademica di scienze sociali, i collaboratori ed esperti linguistici.
- 5. Le funzioni di segretario sono svolte dal professore ordinario più giovane in ruolo.
- 6. I Consigli delle Classi accademiche coordinano le attività didattiche delle aree scientifiche afferenti alla Classe accademica. In particolare:
- a) approvano annualmente l'offerta didattica per gli allievi ordinari dei corsi ordinari di I e II livello, coordinando le proposte degli Istituti di aree affini alla Classe;
- b) propongono al Senato accademico i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo ordinario di cui all' art. 45.
- 7. Il Consiglio di Classe accademica, oltre ai pareri previsti dal presente Statuto, può proporre al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione ogni iniziativa ritenuta rilevante per il coordinamento degli Istituti e lo sviluppo della ricerca interdisciplinare.

Art. 29

(Preside del Consiglio della Classe accademica)

- 1. Il Preside è eletto dal Consiglio della Classe accademica tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Classe e nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Può nominare un Vice-Preside scelto tra i docenti e i ricercatori che afferiscono alla Classe.
- 2. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Classe, dirige la Classe, sovraintende alle responsabilità dei docenti, all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali rivolte agli allievi ordinari, esercitando le funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti e dando attuazione alle delibere del Consiglio della Classe accademica.

Art. 30 (Centri di Spesa)

- 1. Le attività didattiche e scientifiche della Scuola sono coadiuvate dai servizi offerti dalla struttura organizzativa. La struttura organizzativa viene definita da deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale.
- 2. Il Consiglio di amministrazione al momento della istituzione determina il grado di autonomia dei Centri di Spesa con apposito atto secondo le tipologie previste nel regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge 240/2010.

Art. 31

(Istituti e Direttore di Istituto)

1. Gli Istituti sono strutture della Scuola deputate alla programmazione e alla gestione delle attività di ricerca e delle attività formative previste dall'art. 3, con l'unica eccezione di quelle indicate al comma 1, lett. a) e b),



secondo le modalità stabilite nei regolamenti della Scuola. Gli Istituti sono dotati di autonomia gestionale, finanziaria e amministrativa secondo le modalità stabilite nei regolamenti della Scuola.

- 2. I docenti e ricercatori afferenti agli Istituti svolgono attività didattica rivolta agli allievi ordinari in attuazione della programmazione didattica deliberata dalle Classi, d'intesa con il Collegio dei Direttori degli Istituti.
- 3. La costituzione di Istituti di ricerca spetta al Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e sono Centri di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità.
- 4. Ciascun Istituto opera sotto la responsabilità di un Direttore di Istituto nominato con decreto del Rettore ed eletto al proprio interno con la procedura prevista dal regolamento generale e dal regolamento di istituto.
- 5 .Il mandato del Direttore dell'Istituto è triennale e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Il Direttore è responsabile della gestione ed attuazione degli obiettivi di sviluppo della struttura nell'ambito degli indirizzi gestionali indicati dal Senato accademico.
- 6. E' istituito il Collegio dei Direttori degli Istituti per l'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività e per lo sviluppo di progetti interdisciplinari.
- 7. Il Collegio dei Direttori degli Istituti è presieduto dal Rettore.

Art. 32

(International Advisory Board)

- 1. La Scuola istituisce un International Advisory Board (IAB) quale organismo di consulenza in ordine alle tematiche di sviluppo strategico.
- 2. L'International Advisory Board è composto da almeno sei membri di riconosciuta qualificazione internazionale e con comprovata esperienza di ricerca scientifica, di gestione e coordinamento di strutture accademiche e di ricerca o che rivestano o abbiano rivestito ruoli importanti in istituzioni/organizzazioni pubbliche o private di rilievo internazionale.
- 3. I membri dell'International Advisory Board sono nominati dal Senato accademico su proposta del Rettore nell'ambito di una rosa di nominativi pari al doppio dei membri da nominare; i curricula saranno resi pubblici nel sito internet della Scuola dopo il conferimento dell'incarico.
- 4. Il mandato dei membri dell' International Advisory Board è di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
- 5. L'International Advisory Board redige rapporti sulle tematiche sulle quali viene consultato entro la scadenza prefissata dagli organi della Scuola e propone l'adozione di iniziative didattiche e scientifiche volte a rafforzare il contributo della Scuola ad attività formative e di ricerca di rilievo internazionale.

Art. 33

(Comitato unico di garanzia)

- 1.La Scuola istituisce, ai sensi del presente Statuto e dell'art. 21 della legge n. 183/2010, il Comitato Unico di garanzia; con apposito regolamento sono definiti la costituzione e il funzionamento.
- 2. Al suo interno viene istituita la Commissione Pari Opportunità, a tutela dei singoli e dei gruppi da discriminazioni. Formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parità. Affronta tematiche delle pari opportunità a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato. E' costituita da rappresentanti del personale docente e di ricerca, rappresentanti del personale tecnico amministrativo e rappresentanti degli allievi.
- 3. La Commissione, di cui al comma 2, elegge al proprio interno un Presidente, il funzionamento e la costituzione della stessa sono definiti con apposito regolamento.

Art. 34

(Commissione paritetica allievi e docenti)

- 1. E' istituita la Commissione paritetica allievi e docenti, composta da almeno sei allievi e sei docenti, presieduta dal Rettore o da un suo delegato. Tale Commissione può articolarsi nelle Classi accademiche.
- 2. La predetta Commissione, come previsto dalla Legge n. 240/2010, è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; formula inoltre pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.



3. Il funzionamento della Commissione è definito in un apposito regolamento.

Art. 35

(Assemblea degli allievi)

- 1. E' istituita l'Assemblea degli allievi ordinari, degli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca. L'assemblea degli allievi può essere convocata per una sola della sue componenti.
- 2. L'Assemblea trasmette annualmente una relazione sulla qualità dei servizi e delle strutture al Direttore generale e al Nucleo di valutazione.
- 3. Il funzionamento dell'Assemblea è stabilito con regolamento autonomo.

Art. 36

(Consulta del personale tecnico amministrativo)

- 1. La Scuola istituisce la Consulta del personale tecnico amministrativo che ha funzioni consultive rispetto agli Organi di governo, a tal fine esprime pareri su questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo e può presentare proposte su questioni inerenti la Scuola.
- 2. La Consulta, nominata con decreto dal Rettore, è composta da dieci membri rappresentativi delle diverse componenti del personale tecnico amministrativo, eletti secondo le modalità definite dall'apposito regolamento. Elegge al proprio interno un Presidente. Alla Consulta può partecipare su invito il Direttore generale.
- 3. Il funzionamento della Consulta e le tematiche affrontate sono definiti in un regolamento autonomo.

Art. 37

(Organizzazione ed accesso alla documentazione scientifica)

- 1. La Scuola si dota di un insieme coordinato di strutture di servizio (biblioteche, archivi ed eventualmente altre) responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario nonché dell'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.
- 2. La Scuola fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.
- 3. La Scuola, con apposito regolamento, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, compatibilmente con gli obiettivi e le procedure della Scuola in tema di valorizzazione dei risultati della ricerca e nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

TITOLO V ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 38

(Corsi integrativi per gli allievi ordinari)

- 1. I corsi ordinari di I livello, di cui all'art. 3 lettera a), hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea e dei corsi di laurea a ciclo unico, dell'Università di Pisa.
- 2. I corsi ordinari di II livello, di cui all'art. 3 lettera b), hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea magistrale attivati dalle Università presso le quali sono iscritti gli allievi dei corsi ordinari stessi.
- 3. I corsi ordinari hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello della preparazione universitaria degli allievi ordinari, sviluppandone lo spirito critico.
- Tali corsi sono costituiti dagli insegnamenti impartiti nella Scuola; ad essi si affiancano lettorati di lingue straniere e altre attività esterne alla Scuola volte ad arricchire la formazione degli allievi ordinari.
- 4. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Università di Pisa ed alle attività formative interne della Scuola.



Art. 39

(Corsi di laurea magistrale)

- 1. I corsi di laurea magistrale, istituiti in convenzione con altre università nazionali e straniere, hanno l'obiettivo di assicurare una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
- 2. Il regolamento didattico dei corsi di studio disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli studenti 3. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri Atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea magistrale sono definite le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-universitaria.

Art. 40

(Corsi di perfezionamento e corsi di dottorato di ricerca (PhD))

1. I corsi di perfezionamento (PhD) ed i corsi di dottorato di ricerca (PhD) di cui all'art. 3 lettere d) ed e) hanno durata non inferiore a tre anni, fatte salve specifiche disposizioni di legge sul dottorato di ricerca. Al termine dei predetti corsi gli allievi conseguono il titolo di *Philosophiæ Doctor* (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, 2. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione scientifico-didattica degli stessi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e le modalità di ammissione alla discussione della tesi per il conseguimento del titolo.

Art. 41

(Master universitari)

- 1. I Master universitari di primo e secondo livello, di durata non superiore a due anni, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.
- 2. Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione di base dei corsi e degli stage, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo.
- 3. Per compiti di supporto alle attività didattiche e di tutorato può essere attivata la figura del tutor da ricoprire con profili di particolare qualificazione tecnicoscientifica e professionale.

Art. 42

(Altri corsi di formazione)

1. La Scuola può istituire altri corsi di alta formazione e di formazione continua, nonché percorsi formativi del tipo *Graduate Program* anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

Art. 43 (Titoli)

- 1. La Scuola rilascia il titolo di Licenza agli allievi ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di I livello e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalità definite dal regolamento didattico.
- 2. La Scuola rilascia il titolo di Licenza Magistrale agli allievi ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di II livello e superato l'esame di licenza magistrale nei termini e con le modalità definite dal Regolamento Didattico.
- 3. La Scuola rilascia il titolo di Laurea Magistrale congiuntamente ad un altro ateneo agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi, istituito al proprio interno ai sensi dell'art. 40 del presente Statuto
- 4. La Scuola rilascia il titolo di *Philosophiæ Doctor* (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi di perfezionamento o di dottorato di ricerca di durata almeno triennale, salvo specifica disposizione di legge.
- 5. La Scuola rilascia il titolo di Master universitario di primo o secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi.
- 6. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 3 del presente Statuto è disciplinato da regolamento, in conformità alla legislazione vigente.



TITOLO VI ALLIEVI

Art. 44

(Allievi ordinari della Scuola)

- 1. Sono allievi ordinari della Scuola gli allievi che, essendo risultati vincitori di un posto interno nei concorsi di cui all'art. 4, sono ammessi e frequentano i corsi integrativi di I e di II livello e sono in regola con gli obblighi previsti nel regolamento didattico di Ateneo.
- 2. In attuazione dell'art. 3 lettere a) e b) dello Statuto, entro il mese di marzo, il Senato accademico, verificata la consistenza delle risorse finanziarie inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo ordinario per l'anno accademico successivo, proposti dai Consigli delle Classi accademiche.
- 3. La Scuola garantisce di norma agli allievi l'accoglienza nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne.

Art. 45

(Studenti dei corsi di laurea magistrale)

- 1. Sono studenti dei corsi di laurea magistrale istituiti dalla Scuola, ai sensi dell'art. 3, lettera c), coloro che sono iscritti e frequentano i corsi di insegnamento previsti nel regolamento didattico dei corsi di studi.
- 2. Fatto salvo il comma 3 dell'art. 45, il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, può deliberare di mettere a disposizione posti in strutture collegiali o di assegnare indennità di alloggio agli studenti suddetti, secondo criteri e modalità da stabilire, anche allo scopo di favorire la mobilità degli stessi tra le sedi universitarie convenzionate che hanno istituito i corsi.

Art. 46

(Allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca)

- 1. Sono allievi dei corsi di perfezionamento (PhD) e dei corsi di dottorato di ricerca (PhD) gli allievi che, essendo risultati vincitori nel relativo concorso, sono iscritti e frequentano gli specifici corsi.
- 2. Il Senato accademico, verificata la consistenza delle risorse finanziarie inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca per l'anno accademico successivo.

Art. 47 (Obblighi didattici)

- 1. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce obblighi didattici e criteri di valutazione tali da assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi.
- 2. Gli allievi ordinari di I e II livello devono riportare, negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico, o in altra forma di verifica del profitto, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi, tranne casi eccezionali stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
- 3. Il mancato adempimento degli obblighi didattici comporta la decadenza dal posto di allievo.

Art. 48

(Diritto allo Studio ed inserimento dei laureati nel mondo del lavoro)

- 1. La Scuola riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del "tutorato" al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la Scuola può anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.
- 2. La Scuola promuove la collaborazione a tempo parziale degli allievi alla gestione di attività connesse ai servizi erogati dalla stessa.
- 3. La Scuola favorisce iniziative volte ad inserire i propri allievi e studenti nel mondo del lavoro.



Art. 49

(Attività culturali, sportive e ricreative)

1. La Scuola promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli allievi, i quali possono dar vita anche a forme associative che il Senato accademico può riconoscere.

TITOLO VII ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 50

(Organizzazione e organico)

1. L'organizzazione funzionale e amministrativa della Scuola è definita con apposito regolamento di organizzazione.

Art. 51

(Incarichi dirigenziali)

1. La Scuola può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a soggetti anche non di qualifica dirigenziale nel rispetto dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quanto previsto nel regolamento di organizzazione.

Art. 52

(Valorizzazione della professionalità)

- 1. La Scuola promuove e sostiene la crescita professionale del personale. A tal fine promuove programmi e organizza corsi interni di formazione, specializzazione e aggiornamento e favorisce la partecipazione a iniziative esterne.
- 2. Ai fini del migliore svolgimento dell'attività tecnica e amministrativa, per l'attribuzione degli incarichi di funzione la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilità, merito, attitudine e capacità professionali.

TITOLO VIII COLLEGIO DI DISCIPLINA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53

(Collegio di disciplina)

- 1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato ad un Collegio di disciplina, composto da tre professori ordinari da tre professori associati e da tre ricercatori, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti, nominati dal Senato Accademico. Il Collegio dura in carica tre anni ed il mandato dei suoi componenti può essere rinnovato solo una volta.
- 2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio e nella composizione di tre membri.
- 3. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei provvedimenti disciplinari, avviati dal Rettore; uditi il Rettore o un suo delegato ed il docente/ricercatore sottoposto all'azione disciplinare, esprime in merito un parere sulla proposta avanzata dal Rettore.
- 4. Il Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina commina la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento.
- 5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 54

(Disciplina delle cariche e dei mandati)

1. Le funzioni di Rettore, Preside della Classe accademica, Direttore di Istituto, componente elettivo del Senato accademico ad eccezione dei Direttori di Istituto eletti in Senato accademico dal Collegio dei Direttori di Istituto, componente del Consiglio di amministrazione, componente del Collegio dei Revisori dei



conti, componente del Nucleo di valutazione, membro dell'International Advisory Board, non sono cumulabili.

- 2. I mandati di Preside del Consiglio della Classe accademica, Direttore di Istituto, componente elettivo del Senato accademico, componente del Consiglio di amministrazione, componente del Collegio dei Revisori dei conti, componente del Nucleo di valutazione, membro dell'International Advisory Board, sono triennali e non possono essere rinnovati per più di una volta, ad esclusione dei rappresentanti degli allievi che hanno un mandato biennale.
- 3. Al Rettore, Presidente, Prorettore Vicario, Preside della Classe accademica, Direttore di Istituto, ai componenti del Senato accademico, ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, del Nucleo di valutazione, ai membri dell'International Advisory Board spetta un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta un'indennità la cui misura è determinata dal Consiglio medesimo previo parere del Senato accademico.

Art. 55 (Modifiche di statuto)

La revisione dello Statuto spetta al Senato accademico che delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione assunto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'iniziativa per la revisione dello Statuto è promossa dal Rettore o da un terzo dei componenti del Senato accademico.

Art. 56 (Entrata in vigore)

- 1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto i regolamenti della Scuola vengono adeguati alle disposizioni dello Statuto medesimo.

Art. 57

(Disposizioni transitorie)

- 1. Il regolamento generale è approvato dal Senato accademico in carica al momento dell'approvazione dello Statuto.
- 2. Al fine di realizzare il coordinamento delle attività degli organi della Scuola nell'ambito del mandato del Direttore/Rettore, in prima applicazione la durata della carica del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione è pari a due anni.